



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Fondo Sociale Europeo

Via GIUSTI, 40 - 38100 Trento

Tel. 0461 / 49.12.00 - Fax 0461 / 49.12.01

Agli Enti Accreditati e/o Soggetti
attuatori accreditati di azioni
cofinanziate dal F.S.E. - anno 2005

LORO SEDI

Ai Soggetti Attuatori di azioni
rientranti nella Misura D1 - FSE,
Legge 236/93 e Legge 53/00 - anno
2005

LORO SEDI

Alla c.a. del Legale Rappresentante

Trento, 21 febbraio 2006

Prot. n. 1754 /2006-LG

Oggetto: chiarimenti in merito all'attività delegata riportata nel paragrafo 3.2.2. "Disposizioni relative alla delega di attività a soggetti esterni" dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i..

Con la presente nota si fa seguito alle richieste di precisazioni pervenute allo scrivente Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Fondo Sociale Europeo (di seguito solo Ufficio F.S.E.) in merito alle "Disposizioni relative alla delega di attività a soggetti esterni" contenute nei nuovi "Criteri per la Formazione degli Strumenti di Programmazione Settoriale" approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n° 755 d.d. 26.04.2005 e s.m.i., fornendo puntuali precisazioni in risposta ai quesiti più frequenti posti dai Soggetti gestori.

1 CONCESSIONE DI DELEGA: FORMA, TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E VINCOLI.

A precisazione del paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., lettera a) "Concessione di delega: forma, tempi di presentazione della richiesta e vincoli.", si specifica che:

a) per quanto riguarda il primo periodo, primo alinea, è possibile che la richiesta di delega sia presentata all'Amministrazione dopo l'avvio della attività oggetto di delega solo nel caso in cui l'attività delegata consista nella "Ideazione e Progettazione dell'intervento" e questa attività sia stata svolta (come del resto è logico che sia) prima della approvazione e successivo affidamento in gestione dei corsi.

Risulterà comunque sempre necessario che "l'incarico relativo all'attività delegata" venga "formalmente accettato dal terzo e ... formalizzato prima dell'inizio dell'attività cui si riferisce";

b) Per quanto riguarda il primo periodo, secondo alinea, si conferma che la delega nei confronti di un organismo che risulti con sede accreditata ai sensi del Capo I del Regolamento n. 33-51/Leg di data 27/12/2000 e s.m.i., non è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte del soggetto attuatore (delegante) da effettuarsi tramite l'apposito modello. Restano validi tutti gli altri vincoli indicati nei punti a), b), c) e d) del paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i. nonché le ulteriori precisazioni fornite dal presente documento.

2 DIVIETO ASSOLUTO DI SUB-DELEGA.

A precisazione del paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli.", si specifica che: le attività affidate al sub-affidatario non possono costituire oggetto di ulteriore delega a soggetti diversi dalle persone fisiche.

3 CASI CLASSIFICABILI COME ECCEZIONI AI LIMITI DI DELEGA.

Tutti i servizi di cui alla lettera d) "Casi classificabili come eccezioni ai limiti di delega.", del paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla delibera della Giunta n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., non necessitano di richiesta di delega all'Amministrazione, né dunque della relativa autorizzazione, ancorché espressa in forma di silenzio .

Inoltre per "i servizi la cui cessione risulta connessa all'acquisizione di attrezzature a titolo di noleggio e l'affitto di aule", di cui all'ultimo periodo della succitata lettera d) "Casi classificabili come eccezioni ai limiti di delega." si richiede il rispetto del solo punto 5) della lettera a) "Concessione di delega: forma, tempi di presentazione della richiesta e vincoli.", che testualmente di seguito si riporta: "fra il Soggetto attuatore e il Soggetto sub-affidatario non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art 2359 del Codice Civile. Inoltre, i due organismi, Soggetto attuatore e Soggetto delegato, devono essere fra loro indipendenti nei modi e nei termini specificati al punto sub C).".

4 ATTIVITÀ RESA DA ENTI CONVENZIONATI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.P. n. 21/87, DALLE SCUOLE, DALLE UNIVERSITÀ NONCHÉ DA ISTITUTI E CENTRI PUBBLICI DI RICERCA.

Di seguito si forniscono alcune precisazioni del testo di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i. paragrafo 3.2.2., lettera c), punto 1., secondo periodo, che testualmente riporta: *"Non si configura come "delega" l'eventuale affidamento in gestione dell'attività formativa agli enti formativi accreditati di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 21/87, alle Scuole, alle Università nonché ad Istituti e Centri pubblici di ricerca."*

1. Per "attività formativa" si deve intendere l'attività formativa in senso stretto ovvero sia l'attività didattica così come di seguito specificata:

- attività di docenza;
- codocenza;
- formazione individualizzata;
- formazione a distanza (FAD sincrona e asincrona);
- tutoraggio (d'aula, stage e FAD).

2. Si precisa che per " ... enti formativi accreditati di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 21/87" si deve intendere enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/87. Non è necessario che siano anche accreditati.

La stessa cosa dicasi per le Scuole, le Università nonché gli Istituti e i Centri pubblici di ricerca: non devono risultare accreditati per poter beneficiare dell'esenzione alla delega di cui al punto 1. lettera c) dell'art. 3.2.2 dell'Allegato A alla delibera della Giunta n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i..

3. Si sottolinea che la parte *"...Ciò significa che l'attività, non configurandosi come delega, deve essere rendicontata sempre e comunque a costi reali, non essendo possibile alcun ricarico. Se dunque la fornitura di servizi è resa al Soggetto attuatore in una delle modalità di cui sopra, le spese imputabili dovranno essere rendicontate presentando i documenti di spesa intestati agli stessi soggetti che hanno reso il servizio, idonei a dimostrare che l'attività è stata rendicontata a costi reali."*

si riferisce solo ed esclusivamente agli interventi attuati da Associazioni, Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), Consorzi (di I e II livello), Enti Bilaterali, Società appartenenti a Gruppi di cui al punto 2. della lettera c).

Quindi, l'attività di cui al punto 1. della lettera c) articolo 3.2.2. dell'Allegato A alla delibera della Giunta n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i. non necessita di essere rendicontata a costi reali.

Il testo in questione andrebbe quindi così letto: Non si configura come "delega" l'eventuale realizzazione di quote di attività didattica a: enti convenzionati di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 21/87, Scuole, Università nonché Istituti e Centri pubblici di ricerca. Per attività didattica si deve intendere la docenza, la codocenza, la formazione individualizzata, la formazione a distanza (FAD sincrona e asincrona) e il tutoraggio (d'aula, stage e FAD).

L'attività non necessita di una rendicontazione a costi reali.

5 ATTIVITÀ FORMATIVE RESE ALL'ESTERO.

a) Nel caso in cui una scuola straniera fornisca sia servizio di docenza che di vitto e alloggio presso famiglie non è necessaria delega per nessuno dei due servizi. Sarà comunque indispensabile tenere chiaramente distinte le due forniture nel contratto e nella relativa fattura, per poter agevolmente effettuare il controllo dei limiti previsti dalle Guide di Gestione per ogni singolo servizio reso.

b) Viste le numerose difficoltà segnalate dagli enti gestori di procedere essi stessi a reperire il servizio della docenza all'estero, l'Amministrazione ritiene di poter accettare la possibilità, come del resto fatto anche in passato, che gli enti gestori possano ricorrere alle agenzie di viaggio o *tour operator* per la fornitura di "pacchetti turistici" secondo la formula del "tutto compreso", (ricomprendendo, per l'appunto, fra i "servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico" anche le attività di docenza).

Nel caso in cui parti dell'attività formativa siano rese all'estero (come ad esempio nel caso di viaggi studio) l'eventuale attività di docenza può essere, quindi, svolta per il tramite di intermediari, quali agenzie viaggi o *tour operator*. Anche in questo caso, come in quello descritto al punto a), di cui sopra, non si tratta di un'attività soggetta a delega e, dunque, non è attività soggetta ai relativi vincoli.

Si potrà avere il caso, dunque, che un'agenzia viaggi fornisca un servizio includente anche, ad esempio, l'attività didattica resa da parte di una scuola straniera senza che per essa si debba fare alcuna richiesta o comunicazione di delega e senza che si debba sottostare ai vincoli elencati nel paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 di data 26/04/2005 e s.m.i. nonché delle specifiche contenute nel presente documento.

c) Non potrà mai aversi il caso, invece, di un soggetto accreditato che intenda avvalersi di una agenzia viaggi estera o tour operator estero affinché fornisca anche il servizio di docenza.

6 ATTIVITÀ RESE DA UN SOGGETTO "NON INDIPENDENTE" RISPETTO AL SOGGETTO GESTORE

Se il Soggetto attuatore e un altro Soggetto risultano fra loro "non indipendenti" (come richiamato nel paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 di data 26/04/2005 e s.m.i.) non possono mai delegarsi quote di attività.

Ciò non vuol dire che non sia possibile (o non sia ammissibile il costo per) la fornitura di servizi o di beni da parte dell'altro Soggetto "non indipendente" rispetto al Soggetto attuatore (di seguito solo Altro Soggetto), ma solo che, se il Soggetto attuatore rendiconta la spesa, l'importo richiesto deve essere necessariamente un costo reale dell'Altro Soggetto. Per intendersi i documenti di spesa per l'attività svolta dall'Altro Soggetto -e per i quali il Soggetto gestore richiede il rimborso dei costi sostenuti, devono essere ovviamente intestati all'Altro Soggetto, accompagnati da regolare contratto e documentazione relativa al pagamento. Nel caso si tratti servizi quali la messa a disposizione di locali o di beni di proprietà dell'Altro Soggetto, il costo rendicontabile farà necessariamente riferimento alle quote di ammortamento degli stessi locali o beni (con esibizione

delle fatture originali di acquisto ed il metodo di imputazione). Ovviamente se i beni sono già stati completamente ammortizzati nulla sarà dovuto.

Il Soggetto gestore dovrà sempre avere copia di quanto sopra presso la sede in cui tiene la documentazione rendicontuale e occorrerà che questi documenti siano presentati in originale in occasione di controlli programmati. Va da sé che l'impossibilità di poter accedere alla documentazione originale da parte dell'Amministrazione comporta la non riconoscibilità della relativa spesa.

7 ATTIVITÀ RESE DA A.T.I., CONSORZI, ASSOCIAZIONI, ENTI BILATERALI, ...

Nell'ipotesi in cui il Soggetto attuatore sia un'A.T.I., un Consorzio, un'Associazione, un Ente Bilaterale, ..., allora il carattere di indipendenza, e conseguentemente l'obbligo di rendicontare a costi reali, deve necessariamente riguardare tutti i soggetti dell'ATI, ... in modo trasversale.

Ciò sta a dire che se un soggetto è "non indipendente" ad uno qualunque dei soggetti che costituiscono l'ATI allora è "non indipendente" anche nei confronti di tutti gli altri soggetti costituenti l'ATI, con conseguente obbligo di rendicontazione a costi reali.

Valgono, infine, le considerazioni espresse in conclusione del precedente punto 6 del presente documento, in merito all'impossibilità di poter visionare la documentazione originale richiesta.

8 ATTIVITÀ DELEGATA: MAGGIORAZIONE DEL 30% DEI COSTI SOSTENUTI.

Il paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli.", per quanto riguarda la maggiorazione del 30% dell'attività delegata, testualmente riporta:

"...

Inoltre, al fine di evitare ingiustificati ricarichi, il costo rendicontabile, con riferimento all'attività delegata, potrà essere al massimo maggiorato del 30% dei costi effettivi sostenuti dal Soggetto delegato (nel caso di utilizzo di personale interno si farà riferimento al solo costo orario calcolato secondo le modalità previste dai costi ammissibili) e ciò anche qualora il costo dovesse risultare inferiore ai massimali orari oppure ai parametri sulle voci di spesa imposti dall'Amministrazione: ciò per far fronte a costi indiretti relativi all'intervento.

E' necessario fare le seguenti precisazioni.

a) I contributi in natura in genere e, nel caso particolare, tutte le prestazioni di lavoro volontarie o comunque alle quali non si dia luogo a pagamento, pur rientrando -a condizioni ben determinate- fra i "costi effettivamente sostenuti" previsti dal Regolamento 448/2004 relativo alla "ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali", non essendo inseriti nell'elenco dei costi ammissibili istituito dalla Provincia Autonoma di Trento non sono ritenuti costi ammissibili/rendicontabili.

Non si fa eccezione al principio sopra citato nemmeno nel caso in cui l'attività sia resa dai cd. "soci d'opera". Dunque, anche qualora l'attività delegata sia svolta da un socio e questa attività rientri

fra le prestazioni lavorative o di servizi con le quali il socio contribuisce al conferimento del capitale sociale non sarà possibile derogare al criterio di non ammissibilità del costo sopra espresso.

b) Nulla vieta che il soggetto delegato per l'attività ricevuta in delega non applichi la maggiorazione del 30% sui costi sostenuti dallo stesso.

c) Il vincolo relativo alla maggiorazione del 30% si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti dal Soggetto delegato; il costo rendicontabile invece da parte del Soggetto gestore è dato dall'imponibile più la eventuale percentuale di IVA indetraibile che risulterà, nel caso di IVA prorata, dalla dichiarazione IVA del periodo di imposta di riferimento.

d) Si aggiunge, infine, che, trattandosi per lo più di tariffe orarie paramtrate (ad esempio massimali orari per attività di docenza), il costo orario che il Soggetto gestore renderà, dovrà sempre rispettare i massimali orari imposti dalla Amministrazione.

In termini pratici.

1) Il Soggetto gestore deve essere:

- in possesso del contratto o convenzione (e questo anche nell'ipotesi -peraltro remota- che il Soggetto delegato fornisca il servizio/bene senza richiedere alcunché in cambio al Soggetto attuatore);
- in possesso della fattura relativa alla prestazione resa dal Soggetto delegato;
- e in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento (bonifico bancario, assegno circolare, ...);
-

2) Il Soggetto gestore deve farsi fornire dal Soggetto delegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che l'attività è avvenuta seguendo quanto indicato al paragrafo 3.2.2 dell'Allegato A alla delibera della Giunta n. 755 del 26/05/2005 e quanto contenuto e specificato nel presente documento.

In particolare dalla dichiarazione si deve desumere:

- a) chi ha svolto l'attività delegata (nome, cognome);
- b) che l'attività delegata è stata svolta con regolare contratto o convenzione scritti (nel caso di dipendente si parlerà di ordine di servizio scritto);
- c) che la persona è stata regolarmente pagata per l'attività delegata;
- d) che sono stati imputati solo costi direttamente riferibili all'attività delegata;
- e) che per l'imputazione di detti costi sono stati seguiti i Criteri di Gestione della P.A.T. relativi alle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
- f) il costo effettivo [dato da c) + d)] sostenuto dal Soggetto delegato oggetto, poi, della eventuale maggiorazione del 30%;
- g)

Ad esempio: se il Soggetto delegato fornisce attività di docenza attraverso un proprio dipendente, affinché il costo sia riconosciuto ammissibile, e quindi rendicontabile, occorre che il Soggetto gestore disponga di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si ricavi quanto indicato nei punti sopra.

Come ribadito al paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 di data 26/04/2005 e s.m.i. lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli.", la verifica del rispetto di quanto sopra può essere effettuata da parte dell'Amministrazione ogni qual volta ne faccia richiesta; i delegati si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega e ai relativi costi.

Valgono, ancora una volta, le considerazioni espresse in conclusione del precedente punto 6 del presente documento, in merito all'impossibilità di poter visionare la documentazione originale richiesta.

9 I COMPENSI ORARI DELLA SOCIETÀ DELEGATA.

Il Soggetto delegato deve sempre rispettare criteri, vincoli e soglie di costo analogamente al Soggetto delegante.

Quindi, sia nel caso in cui l'attività delegata sia svolta direttamente dal Soggetto sub-affidatario attraverso un proprio dipendente, ma anche nel caso in cui l'attività sia svolta da un collaboratore a progetto oppure da una persona fisica "esterna" al Soggetto sub-affidatario (ad esempio da un libero professionista, o da un lavoratore autonomo con Partita IVA o da un collaboratore occasionale) è sempre necessario attenersi a quanto indicato dalle Guide di gestione in merito al riconoscimento dei costi attinenti l'attività delegata, facendo quindi attenzione alla possibilità, o meno, di poter includere determinati costi (ad esempio le spese di viaggio) e, in caso affermativo, ai massimali, orari e non, da utilizzare.

10 ATTIVITÀ DELEGATA SVOLTA DAL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE OPPURE DI UNO STUDIO ASSOCIATO.

Anche in questo caso, viste le numerose difficoltà ed impedimenti ravvisati dagli stessi enti gestori nell'ottenere il servizio di docenza da parte di particolari soggetti quali Studi Associati e Ditte Individuali nel momento in cui le attività richieste vengono fornite dagli stessi imprenditori o titolari professionisti, l'Amministrazione ha accettato la possibilità di andare eccezionalmente in deroga a quanto previsto al paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i.. In particolare la deroga si riferisce a quanto specificato nella parte introduttiva "Alcune considerazioni generali" là dove si esplicita che: "Si precisa, inoltre, che l'attività realizzata da persona fisica non è considerata delega." e quanto contenuto alla lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli." in merito alla dimostrazione del ricarico effettuato dal Soggetto delegato.

Tutto ciò premesso, nei casi in cui l'attività sia delegata ad una ditta individuale oppure ad uno studio associato e sia lo stesso imprenditore, professionista/titolare, a svolgere tale attività, è possibile andare in deroga al solo vincolo della dimostrazione delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto delegato per la maggiorazione del 30% dei costi sostenuti così come richiesto nel paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli." ed indicato nella presente lettera al punto 8.

Nei casi diversi da quello sopra indicato non sarà mai possibile andare in deroga a quanto stabilito al paragrafo 3.2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 26/05/2005 e s.m.i., lettera b) "Concessione di delega: ulteriori vincoli."

11 SERVIZI DI CARATTERE ACCESSORIO RISPETTO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE.

Con riferimento a quanto esplicitato alla lettera d), secondo caso, si precisa quanto segue.

A) Gli esempi rappresentano solo alcuni casi della fattispecie che va in esenzione di delega e non possono quindi essere ritenuti un elenco esaustivo.

B) Per società "che presta tali servizi" si deve intendere una società che opera in quel mercato abitualmente (risultando pertanto nell'oggetto sociale) oppure opera in un mercato direttamente contiguo

C) Ricordando quanto espresso in premessa ai Criteri di gestione al paragrafo 1.:

"...L'Amministrazione continuerà ad esigere la legittimità, la correttezza e l'economicità delle azioni condotte dai concessionari del servizio pubblico "azioni formative" ed azioni connesse e dei finanziamenti per l'attivazione di azioni formative sostenute da contributo pubblico, riservandosi di esperire nella fase attuativa approfonditi controlli, anche ispettivi."

il Soggetto gestore è tenuto sempre a scegliere secondo il principio di economicità e ciò in particolar modo quando si acquistano beni quali ad esempio: attrezzature, software, elaboratori di tipo PC, beni strumentali, materiale didattico e di docenza,

Distinti saluti

IL DIRIGENTE GENERALE
- Dott. Nicola Cennamo -